

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 settembre 2017, n. T00159

Decreto del Presidente T00100 del 19 giugno 2017 - Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2017-2018. Modifiche ed integrazioni.

Oggetto: Decreto del Presidente T00100 del 19 giugno 2017 – “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2017-2018”. Modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” ed in particolare l'art. 34, comma 13 che dispone in ordine alla regolamentazione della caccia al cinghiale;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2016” e, in particolare, l'articolo 7 recante “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 56, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale *Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca* la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO il proprio Decreto n. T00100 del 19 giugno 2017 recante: “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2017-2018”;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite nella riunione, convocata dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca in data 29 agosto 2017, dalle Organizzazioni professionali agricole e dalle Associazioni venatorie, relativamente a proposte di modifica ed integrazioni del “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2017-2018”;

RITENUTO, conseguentemente, di apportare al Decreto n. T00100/2017, recante: “Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2017-2018”, le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. al paragrafo 3 (*Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale*),
 - capoverso 2, lettera c), sono eliminate le parole “in braccata e”;
 - capoverso 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera “c bis) *Qualora in un Distretto rimangono non assegnate delle zone per la caccia al cinghiale in braccata, le squadre iscritte al Distretto medesimo e non assegnatarie di altre zone possono effettuare nelle zone residuali battute di caccia al cinghiale.*”;
2. al paragrafo 4 (*Zone vocate per la braccata*),
 - alla fine del capoverso 2, sono inserite le seguenti parole: “*Per le zone superiori a 600 ettari, ricadenti nelle province con densità abitativa inferiore a 65 abitanti/kmq, le squadre possono avere un numero di componenti uguale o superiore a 20.*”
 - capoverso 3, dopo le parole “In casi particolari” sono inserite le seguenti parole:”, *dove vi siano presenti nel loro interno più fondi agricoli in lavorazione,*”;
3. al paragrafo 5 (*Richiesta di iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale in braccata*), alla fine del capoverso “12” è inserito il seguente capoverso:”*13 Il capo squadra ha l’obbligo di vidimare presso l’ATC ove ricade la zona i tesserini venatori dei componenti della squadra stessa.*”;
4. al paragrafo 6 (*Costituzione squadre di caccia al cinghiale in braccata*),
 - capoverso 2, le parole “in misura non superiore all’80%” sono soppresse e sostituite dalle parole “*in misura non superiore al 50%*”
 - capoverso 9, sono soppresse le parole “*nel registro del medesimo ATC*”;
5. al paragrafo 7 (*Modalità di assegnazione delle zone di braccata*),
 - capoverso 4, le parole “ha abbattuto almeno 30 capi” sono soppresse e sostituite dalle parole “*ha abbattuto almeno 20 capi*”
 - alla fine del capoverso 9, sono inserite le seguenti parole: “*La reintegra deve avvenire entro 10 giorni dalla cancellazione.*”;
6. al paragrafo 8 (*Registro delle battute di caccia in braccata*),
 - capoverso 3, dopo le parole “di almeno 10 battute e” sono inserite le seguenti parole: “*l’abbattimento di capi assegnati come da piano di gestione dell’ATC,*” e le successive parole “*minimo 30 capi prelevati*” sono soppresse;